Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 193

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 21 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 193 DEL 21 AGOSTO 1936-XIV:

**Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia** - Agosto 1936-XIV (Fascicolo 8).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Bollettino delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto.
**(3448)**

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1529.
**Gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 344, convertito nella legge 8 gennaio 1928-VI, n. 46, sulla sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano;
Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 467, che proroga al 30 giugno 1936 il periodo di funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli;
Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1933-XI, n. 344, che ripristina le tasse d'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ristabilire, in conseguenza della cessazione dell'Alto Commissariato, la normale competenza nella gestione finanziaria e amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In dipendenza della cessazione dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, la gestione finanziaria e amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri viene assunta dal Ministero dell'educazione nazionale a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV.
Art. 2. — Sono mantenute le tasse d'ingresso per accedere alle antichità di Ercolano e di Capri, imposte dall'Alto Commissariato in forza dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 344, e quella d'ingresso alla Grotta Azzurra di Capri, istituita con R. decreto 21 ottobre 1926-IV, n. 1931.
Resta ferma la devoluzione della metà della tassa d'ingresso alla Grotta Azzurra riservata al comune di Capri a norma dell'art. 4, ultimo comma, del citato R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 344, per gli scopi previsti.
Art. 3. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 76, foglio 89.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1936-XIV, n. 1530.
**Modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1871, che modifica l'art. 31 della legge anzidetta;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1933, che modifica l'art. 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987;
Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, che approva il regolamento alle leggi sopra citate;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune varianti alle norme vigenti in materia di difesa delle piante e dei prodotti agrari;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è sostituito il seguente:
« Dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite non potranno essere per alcuna ragione esportate in località risultanti immuni dall'infezione stessa le viti o le parti di esse, anche secche, provviste di radici (barbatelle), neanche quando siano state preventivamente sottoposte a disinfezione.
« E' permessa la circolazione delle viti o parti di viti, provviste di radici, da località infette o sospette di infezione fillosserica a località ugualmente infette o sospette: qualora però esse debbano attraversare zone immuni, devono essere provviste del certificato di avvenuta disinfezione.
« I limiti di estensione dei territori da considerarsi infetti o sospetti di infezione fillosserica saranno stabiliti volta per volta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
« Le parti di viti prive di radici (talee) possono circolare nell'interno del Regno quali che ne siano la provenienza e la destinazione ».
Art. 2. — Al primo comma dell'art. 7 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è sostituito il seguente:
« I conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli e di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare al commissariato provinciale per le malattie delle piante, che ne darà immediata conoscenza alla R. prefettura e al R. osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa, nelle rispettive aziende, di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanità nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonchè qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni ».
Art. 3. — Al primo comma dell'art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è sostituito il seguente:
« I proprietari di terreni, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e tutti gli altri comunque interessati all'azienda, quando vi siano piante attaccate da malattia o insetti diffusibili, possono riunirsi, per l'opera di difesa, in consorzi volontari, comunali, intercomunali e provinciali, temporanei o permanenti ».
Art. 4. — Alla lettera *b*) dell'art. 11 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è sostituita la seguente:
« *b*) ordinare la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari di terreni, conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate ed insetti o altri nemici delle stesse ».
Art. 5. — L'art. 12 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è abrogato.
Art. 6. — Al primo comma dell'art. 15 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è sostituito il seguente:
« I consorzi per la difesa della vite costituiti a norma della lettera *b*) del precedente articolo 11 assumono la denominazione di consorzi per la viticoltura, hanno durata illimitata e circoscrizione provinciale o interprovinciale. La sede dei consorzi provinciali è nel capoluogo della provincia. Quella dei consorzi interprovinciali è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante ».
Art. 7. — All'art. 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
« A tali consorzi, come anche a quelli per l'olivicoltura, si applicano le norme stabilite nel primo comma dell'art. 15 per quanto riguarda la circoscrizione e la sede ».
Art. 8. — All'art. 18 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è aggiunto il seguente comma:
« I regolamenti interni dei consorzi sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Art. 9. — Al secondo comma dell'art. 20 della legge 18 giugno 1931, n. 987, sono sostituiti i seguenti:
« L'amministrazione della Federazione è demandata da una commissione costituita da otto membri, di cui due eletti tra i presidenti e due tra i vice presidenti delle commissioni amministratrici dei consorzi federati, uno nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori, uno dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli.
« Il presidente e il vice presidente della Federazione sono eletti dall'assemblea nel proprio seno, fra i datori di lavoro dell'agricoltura il primo, fra i lavoratori dell'agricoltura il secondo.

« Le commissioni amministratrici delle Federazioni durano in carica tre anni, dopo il quale termine debbono essere rinnovate. I loro membri però possono essere rieletti.

« I regolamenti interni delle Federazioni sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 10. — Al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 24 della legge 18 giugno 1931, n. 987, sono sostituiti i seguenti:

« La commissione amministratrice è costituita:

*a*) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, o, nel caso di consorzio interprovinciale, dai capi degli Ispettorati delle provincie consorziate che sono indicati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

*b*) da due rappresentanti dei datori di lavoro, designati, fra gli interessati al consorzio, dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

*c*) da due rappresentanti dei lavoratori, designati, fra gli interessati al consorzio, dalla Confederazione fascista dei lavoratori della agricoltura;

*d*) da un rappresentante dei tecnici agricoli, designato dal Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli.

« Sono altresì membri della commissione, con voto consultivo, i direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione esistenti nella provincia o nelle provincie, che siano specializzati nella coltura per la quale il consorzio è costituito.

« Il presidente e il vice presidente della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste fra i rappresentanti di cui alla lettera *b*) il primo, tra i rappresentanti di cui alla lettera *c*) il secondo.

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di aumentare il numero dei rappresentanti di cui alle lettere *b*) e *c*) quando trattasi di consorzi interprovinciali ».

Art. 11. — Al primo comma dell'art. 27 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è sostituito il seguente:

« La direzione tecnica dei consorzi obbligatori di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17 è affidata a personale specializzato. La nomina di tale personale ha luogo in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 4, o mediante chiamata dei funzionari appartenenti al ruolo dei delegati tecnici antifillosserici, di cui alla tabella B del R. decreto 19 marzo 1931, n. 247. Il trattamento economico sarà stabilito nel regolamento stesso ».

Art. 12. — All'art. 32 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è sostituito il seguente:

« Nel caso in cui due o più consorzi comunali, intercomunali, provinciali o interprovinciali siano costituiti, ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 15, 16 e 17, per la difesa e l'incremento di coltivazioni diverse, nella stessa circoscrizione territoriale, essi possono essere riuniti in unico consorzio, il quale è amministrato da una sola commissione, ma tiene gestione separata per ognuna delle attività relative alle singole coltivazioni, con le norme che saranno stabilite nel regolamento previsto nel precedente art. 4.

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di aumentare il numero dei membri della commissione amministratrice per quanto riguarda i rappresentanti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 24 ».

Art. 13. — Fino al termine di cui all'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1220 le attribuzioni demandate dal presente decreto ai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura saranno esercitate dai direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura. Dopo il detto termine, si intendono trasferite agli Ispettorati stessi ed ai loro capi le attribuzioni demandate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, rispettivamente alle cattedre ambulanti di agricoltura ed ai loro direttori.

Art. 14. — Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto e quelle contenute nella legge 18 giugno 1931, n. 987, e nei provvedimenti successivamente emanati a modifica della legge stessa o riguardanti materie in essa contemplate.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 376, foglio 64.* — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1581.

**Nuove norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto.**

Relazione di S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia a Sua Maestà il Re, in udienza del 7 agosto 1936-XIV, sul decreto contenente le nuove norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto.

SIRE,

A seguito della legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1102, che ha delegato al Governo la facoltà di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto, mi onoro sottoporre all'Augusta approvazione della Maestà Vostra il presente decreto, nel quale viene data forma definitiva allo schema già presentato al Parlamento, tenendo conto delle proposte e delle osservazioni formulate dal medesimo.

Reputo mio dovere di dare brevemente ragione degli emendamenti che sono stati apportati allo schema nella sua definitiva redazione.

Le norme sul decreto di ingiunzione (*titolo primo*) mantengono nel testo definitivo quella stessa estensione che avevano nello schema preliminare. La relazione della Commissione della Camera ha menzionato il voto, espresso da taluni suoi membri, che la procedura del decreto di ingiunzione venga applicata anche alla materia degli alimenti; ma osservava essa stessa che un espresso riferimento in proposito sarebbe superfluo. Ed in realtà, se la domanda di alimenti si concreta in una somma già liquidata ed è fondata su prova scritta, il decreto di ingiunzione potrà chiedersi in base alla disposizione generale dell'art. 1; negli altri casi, quando cioè l'ammontare della pensione alimentare debba essere determinata dall'autorità giudiziaria, il procedimento monitorio è evidentemente inapplicabile.

Il testo definitivo del decreto tiene conto del voto formulato dalla Commissione alla Camera, nel senso che nei vari articoli venga adottata una terminologia uniforme, atta ad indicare con precisione in ogni singola fase processuale l'organo, Collegio o presidente, che è chiamato ad emanare dati provvedimenti e la precisa natura dei medesimi. Per raggiungere tale scopo, si è usata la espressione generica « autorità giudiziaria » solo quando non occorrono precisazioni: mentre negli altri casi si è fatta espressa menzione del conciliatore, o del pretore, o del presidente, ovvero del collegio, ai quali spetti rispettivamente di adottare un determinato provvedimento, e si è indicato altresì se questo sia decreto, ordinanza o sentenza.

Articolo 1. — E' stato menzionato espressamente, come ha proposto la Camera dei Deputati, il requisito della esigibilità del credito, essendo chiaro che il decreto di ingiunzione non può essere dato se non per crediti liquidi ed esigibili. Non si è ritenuto necessario modificare l'espressione « ingiunzione di pagamento » aggiungendovi le parole « o di consegna », come pure era stato proposto, perchè il termine « pagamento » ha significato generalissimo e comprende anche la consegna di merci o di cose, fatta in adempimento dell'obbligazione. In questo senso è adoperato anche nel codice civile (per es. art. 1234, 1245 e seguenti). Ogni dubbio del resto è eliminato dalla disposizione contenuta nell'art. 11.

Entrambi i rami del Parlamento hanno giustamente rilevato che la formula adottata nel terzo comma dell'art. 1 dello schema, secondo la quale « se il credito o la sua esigibilità dipendano da una controprestazione o siano sottoposti a condizione, l'adempimento della controprestazione o il verificarsi della condizione può dimostrarsi con qualsiasi mezzo di prova », poteva lasciar credere che l'istante avesse facoltà di far esperire prove orali. Poichè questo è da escludere, si è modificato il testo della disposizione, la quale tuttavia fa chiaro che non occorre una piena prova, ma bastano anche elementi idonei a far presumere l'adempimento della controprestazione o il verificarsi della condizione. Conformemente a quanto disponeva l'art. 1 della legge del 1922, si è riprodotta la norma che esclude il procedimento di ingiunzione, quando le notifiche debbono esser fatte all'estero.

Articolo 2. — E' opportuno notare che la facoltà data all'autorità giudiziaria di imporre cauzione al ricorrente non riguarda l'ipotesi generale prevista dall'art. 1, quando cioè il credito per cui viene richiesto il decreto di ingiunzione sia fondato su prova scritta, ma soltanto il caso dell'art. 2, che consente al commerciante di ottenere il decreto di ingiunzione contro non commercianti in base alle risultanze dei propri libri di commercio, i quali, secondo le norme generali, non farebbero prova contro i non commercianti (art. 48 codice di commercio). Di conseguenza, se i commercianti producono l'estratto dei libri obbligatori contro altri commercianti, in materia commerciale, trattandosi di prova scritta già prevista dal codice, il decreto di ingiunzione viene accordato in base alle norme generali dell'art. 1 e quindi non trova applicazione la cautela della cauzione.

Si è mantenuta nell'ultimo comma la formula dello schema, che parla di spedizione delle copie del decreto, perchè si è voluto far

così manifesto che l'originale del decreto insieme a quello del ricorso devono rimanere conservati nella cancelleria, che rilascia al richiedente copia dell'uno e dell'altro.

Articolo 3. — Quanto è stato poco innanzi osservato per l'art. 2 può essere ripetuto anche a proposito della disposizione dell'art. 3, la quale costituisce una facilitazione concessa agli enti ivi indicati, ma non limita comunque l'applicazione della norma generale dell'art. 1. Sarebbe quindi erroneo pensare che gli enti e istituti ai quali si riferisce l'art. 3 possano ottenere il decreto di ingiunzione solo quando presentino un estratto dei loro registri nelle forme indicate nell'articolo stesso. Ad essi è sempre aperta la strada per ottenere il decreto di ingiunzione in base all'art. 1, se il credito da essi vantato sia fondato su prova scritta, valida secondo le norme generali. Nè certo è da escludere, secondo i casi, che anche documenti formati dall'ente medesimo, diversi dall'estratto di propri registri, possano essere esibiti a fondamento della richiesta di decreto di ingiunzione, sempre che i detti documenti abbiano l'efficacia di prova scritta secondo le norme generali. La convenienza di uniformarsi alla disposizione dell'art. 3 sorge per i detti enti o istituti solo quando essi non possano produrre una prova scritta sufficiente, secondo le norme generali, per la concessione del decreto ingiunzionale in base alla disposizione dell'art. 1. Questi concetti sono messi in particolare rilievo dalla nuova formulazione data all'art. 3, la quale chiarisce trattarsi di una facoltà concessa in aggiunta a quanto dispone in via generale l'art. 1. Si è inoltre esplicitamente dichiarato che restano egualmente salve le disposizioni contenute nella legge speciale sulla riscossione coattiva, nei casi in cui essa sia applicabile per taluno dei detti enti.

Articolo 4. — Si è ritenuto opportuno assorbire nell'art. 4 la procedura prevista dall'art. 379 del codice di procedura civile. A tal uopo si è data al creditore facoltà di adire, a sua scelta, il conciliatore, il pretore o il presidente del collegio, dinanzi al quale fu proposta la causa, che diede luogo alle prestazioni per le quali agisce, ovvero il magistrato competente secondo le regole generali sull'ingiunzione.

Si è riprodotto nel testo definitivo la norma della legge del 1922 sul procedimento di ingiunzione, che concede di richiedere con unico ricorso il pagamento di crediti dipendenti da più prestazioni in cause, affari o procedimenti diversi anche presso diverse giurisdizioni.

L'Ufficio centrale del Senato ha giustamente rilevato che vi può essere divergenza tra richiesta e parere e che in tal caso il parere deve avere la prevalenza.

Tenendo conto di ciò, nel testo definitivo si è parlato soltanto del « parere ».

E' naturalmente sottinteso che, quando il parere non viene esibito, perchè non necessario, il giudice dovrà uniformarsi alla richiesta.

Articolo 6. — L'Ufficio centrale del Senato ha espressa l'opinione che fosse superfluo dichiarare nell'art. 6 che non si fa luogo a giudizio di convalida, perchè il sequestro che si consente non potrebbe essere che sequestro giudiziario, per il quale il giudizio di convalida non è richiesto secondo le norme generali.

Si è preferito invece mantenere l'espressa dichiarazione, perchè, se attualmente non si concepisce giudizio di convalida del sequestro giudiziario, ciò avviene unicamente per il fatto che tale sequestro, secondo la giurisprudenza ora prevalente, può esser concesso solo in contraddittorio delle parti. Ed infatti, quando prevaleva una diversa giurisprudenza, si dubitava se occorresse la convalida e la questione era spesso risolta in senso affermativo. E' quindi necessario evitare che si riproducano questioni in proposito.

In ordine al sequestro che questo articolo consente è superfluo ricordare che la finalità di esso è di sottrarre la cosa controversa alla disponibilità del debitore e che l'esecuzione del sequestro deve aver luogo secondo le norme stabilite per il pignoramento dei beni mobili, fra le quali vi è l'art. 601, il quale vieta senza il consenso del creditore di nominare custode lo stesso debitore e i componenti della sua famiglia.

Può essere infine opportuno un chiarimento generale in merito alle disposizioni di questo articolo, il quale nel consentire il decreto di ingiunzione per consegna di cosa mobile a carico della persona che la detiene, presuppone che il detentore abbia obbligo di consegnare la cosa. Il decreto non può quindi essere emesso che a carico della detta persona e non può essere eseguito che contro di essa. Sarebbe perciò del tutto erroneo pensare alla possibilità di un decreto eseguibile contro persona diversa da quella a cui il decreto ingiunge di consegnare la cosa.

Articolo 7. — Nell'art. 7, giusta la considerazione fatta in principio, si è chiarito che le autorità competenti ad emanare il decreto sono il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale.

Nell'ultimo comma si è soppressa la menzione del presidente della Corte d'appello, perchè non vi è possibilità che egli sia chiamato ad emettere decreto di ingiunzione fuori delle ipotesi particolari contemplate nell'articolo 4, ed ivi espressamente regolate.

Con la formula adottata nell'ultimo comma si è inteso far riferimento alle apposite sezioni di pretura e di tribunale per la materia del lavoro.

Non si è adottata l'idea, caldeggiata dall'Ufficio centrale del Senato, di far precedere il tentativo di conciliazione all'emanazione del decreto, per mantenere la sua fisonomia al procedimento d'ingiunzione; detto procedimento è difatti basato sul presupposto che il credito fondato su prova scritta non dia luogo a contestazione. Questa sorge solo nel caso che sia fatta opposizione e quindi solo in questo caso può esservi luogo al tentativo di conciliazione.

Articolo 8. — Non si è seguita la proposta del Senato di aggiungere all'articolo 8 l'inciso « Se non si tratti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti od Istituti indicati nell'art. 3 ». Anche gli enti pubblici infatti, se si valgono del procedimento di ingiunzione, devono uniformarsi alle norme dirette a rendere più agevoli e sollecite le notificazioni. E' vero che il termine « residenza » a stretto rigore, sarebbe proprio solo per le persone fisiche; ma è certo che anche il codice di procedura civile parla genericamente di residenza, (Conf. per es. articoli 158, 159, ecc.) e tutti sono concordi nel ritenere che, per quanto riguarda le persone giuridiche, la loro sede sia l'equipollente di quello che è per le persone fisiche la residenza.

Circa la necessità del procuratore valgono naturalmente le norme generali. Per rendere chiaro questo concetto, si è modificata la formula dell'art. 8, prescrivendo che il ricorso deve contenere « l'indicazione del procuratore, quando ne sia prescritta l'assistenza o quando comunque egli sottoscriva il ricorso ».

Accogliendo poi le osservazioni del Senato e della Camera, si è soppresso come superfluo l'obbligo di dichiarare che il credito o diritto è vero e reale.

Articolo 9. — Non è sembrato opportuno accogliere la proposte di dare carattere facoltativo alla indicazione della somma da considerarsi come sostitutivo della prestazione di merce o di cose fungibili: ciò per mentenere il procedimento aderente allo scopo di facilitare la sollecita soddisfazione del credito mediante l'eventuale relativa esecuzione.

Si è conservata la facoltà di richiedere i certificati dei mediatori e dei Consigli dell'economia, non ostante i dubbi epressi in proposito dall'Ufficio centrale del Senato, nella previsione che altrimenti mancherebbero al giudice gli opportuni elementi tecnici.

Articolo 10. — In questo articolo e nel successivo, per evitare equivoci, come si è già accennato in principio, è stato precisamente indicato chi deve provvedere al rigetto del ricorso o all'emanazione del decreto.

Articolo 11. — Nella prima parte si è apportata una modificazione formale per mettere meglio in chiaro le statuizioni del decreto di ingiunzione, secondo le varie ipotesi.

Accogliendo poi la proposta fatta dalla Camera dei deputati si è precisato che il termine normale di quindici giorni per il pagamento e l'opposizione, può essere abbreviato fino ad un minimo di cinque giorni, com'è nella legge del 1922, e non può essere prolungato oltre il termine massimo di trenta giorni, sempre che l'intimato risieda nel territorio del Regno.

Disposizioni speciali sono state invece introdotte per il caso che l'intimato risieda nel territorio delle colonie o di possedimenti italiani.

Articolo 12. — In conformità della proposta dell'Ufficio centrale del Senato, si è stabilito l'obbligo della motivazione del provvedimento col quale, quando vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, si concede la esecutorietà immediata del decreto.

Per maggiore esattezza si è lievemente modificato il testo dell'ultimo comma, specificando che il giudice, quando concede l'esecutorietà immediata, ingiunge di pagare immediatamente, fissando inoltre il termine per l'opposizione.

Articolo 14. — Il termine allo scadere del quale il decreto diventa inefficace, se non sia stato notificato, è stato portato da 30, com'era nello schema, a 45 giorni, per il caso di notifica da eseguire nel territorio del Regno, ed è stato convenientemente aumentato per il caso che debba eseguirsi nel territorio delle colonie e dei possedimenti italiani. La norma si riferisce a tutti i decreti, anche se non dichiarati esecutivi.

Articolo 15. — Per ciò che riguarda la citazione di opposizione non è sembrato il caso di ridurre, come ha proposto la Commissione della Camera, i termini per comparire, massimo e minimo di 20 e 10 giorni, già fissati nello schema: ciò per una doverosa tutela degli interessi dell'opponente ed anche dello stesso creditore, che potrebbe essere in definitiva danneggiato da citazioni a troppo breve scadenza.

La prescrizione che era contenuta nell'ultimo comma dello schema, di notificare l'atto di opposizione per conoscenza alla cancelleria, è stata modificata nel senso di richiedere la notifica di un semplice avviso dell'atto stesso. Questo sistema dà garanzia maggiore di quello della legge del 1922, secondo il quale bisognava prendere nota dell'opposizione nel registro della cancelleria, attestandone l'adempimento sull'atto di opposizione.

Articolo 16. — Non è stato seguito il suggerimento dell'Ufficio centrale del Senato di spedire, quando si abbia ragione di ritenere che sia mancata la legale conoscenza del decreto, un semplice avviso per posta, sembrando preferibile disporre in tali casi addirittura la rinnovazione della notifica dell'atto.

Non occorre indicare — come aveva proposto la Camera — tra le cause di inefficacia dell'opposizione l'inosservanza dei termini di comparizione, dato che l'art. 15 stabilisce che l'osservanza di tali termini è « *a pena di nullità* ».

Quanto alle modalità della dichiarazione di esecutorietà provvede l'art. 25.

Articolo 17. — Si è ritenuto opportuno specificare — ciò che lo schema non faceva — che la provvisoria esecutorietà viene concessa con ordinanza: nel che è implicito che occorra la richiesta di parte. Si è soppresso l'ultimo comma, perchè, nel caso di opposizione non fondata su prova scritta, provvede già la prima parte dell'articolo, mentre nel caso opposto sembra opportuno che la esecutorietà possa esser concessa solo previa cauzione.

Articolo 18. — Si è soppresso perchè del tutto superfluo il capoverso contenuto nello schema, circa la sospensione dell'esecutorietà del decreto, concesso in base a cambiale o assegno bancario. Gli articoli delle leggi speciali sui titoli di credito, che erano ivi richiamati, consentono difatti anch'essi la sospensione quando ricorrano in genere gravi ragioni e fondati motivi.

Articolo 19. — In merito all'art. 19 è bene notare che la disposizione si ricollega con quella dettata nell'ultimo capoverso dell'art. 7 e si applica quindi al caso che, essendo riconosciuto fin dall'inizio il carattere del credito come derivante da rapporti sottoposti alle « Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro », il decreto di ingiunzione sia stato emesso dal pretore o dal presidente del collegio indicati nell'art. 7. Diversa è l'ipotesi che il decreto di ingiunzione sia stato emesso in base alle norme ordinarie. In questo caso l'opposizione dovrà essere fatta egualmente nei modi ordinari anche se si assuma dall'opponente che trattasi di credito derivante da rapporti di lavoro. Solo nel giudizio di opposizione potrà infatti decidersi su questo punto.

Articolo 20. — L'Ufficio del Senato ha osservato che quando la notifica del decreto sia stata fatta regolarmente, l'opposizione tardiva non dovrebbe essere ammessa in nessun caso. Ma in verità sarebbe questa una risoluzione eccessivamente rigorosa.

La presunzione *juris et de jure* della legale conoscenza di un atto regolarmente notificato è temperata, nella procedura ordinaria, dall'opposizione contumaciale e, in ogni caso, il lungo decorso del tempo normalmente necessario perchè si abbia una sentenza passata in giudicato elimina praticamente gli inconvenienti a cui essa potrebbe dar luogo.

Tutta diversa è la situazione creata con l'attuale procedimento d'ingiunzione, che sbocca rapidamente in un provvedimento esecutivo. Pare opportuno quindi conservare, sia pure dentro ristretti confini e con rigorose cautele, l'opposizione tardiva. Per gli stessi motivi non sembra idoneo succedaneo dell'opposizione tardiva il sistema della doppia notifica proposto dalla Camera od altro equivalente.

Aderendo alla proposta dell'Ufficio centrale del Senato, si è modificata nel primo comma di detto articolo la dizione « ovvero per circostanze estranee al fatto e alla volontà propria, nonchè *alla volontà* dei suoi familiari », con l'altra « ovvero per circostanze estranee al fatto e alla volontà propria, nonchè *al fatto* dei suoi familiari », per escludere che il fatto anche involontario dei dipendenti possa essere motivo di opposizione tardiva.

Si è mantenuto il testo dello schema che fa decorrere il termine per l'opposizione dal pignoramento, e non si è accolto il suggerimento della Camera di farlo decorrere invece dal precetto, essendo più probabile che il pignoramento venga a conoscenza dell'intimato.

Come per la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 17, così per la sospensione dell'esecutorietà stessa viene chiarito che essa è disposta con « ordinanza ».

Articolo 21. — Aggiungendo alle parole « altro titolo di credito » la precisazione « indicato nell'art. 12 » si è dato il chiarimento richiesto dal Senato, circa i titoli ai quali la disposizione fa riferimento.

La menzione dell'opposizione dinanzi alle corti non può evidentemente riferirsi che all'ipotesi di opposizione a decreti emessi dai presidenti delle corti di appello, ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 22. — Accogliendosi l'osservazione della Camera dei Deputati, in caso di riduzione della somma o della quantità dovuta, in seguito a conciliazione, si è fatta salva la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, nei limiti entro i quali è stata ridotta la somma o la quantità di merci.

Articolo 23. — Si è mantenuta nei casi ivi preveduti la sanzione contro l'istante, che il Senato aveva proposto di sopprimere, perchè, data la rapidità del procedimento, è necessario stabilire delle remore a danno di chi se ne valga ingiustificatamente. Tuttavia, per tener conto in parte delle giuste preoccupazioni del Senato, detta sanzione è stata limitata ai soli casi nei quali chi ha ottenuto infondatamente il decreto abbia promossa l'esecuzione o abbia iscritta ipoteca.

Non ostante le osservazioni dell'Ufficio centrale del Senato, si è mantenuta la disposizione che la detta sanzione va applicata « a meno che non risulti la buona fede di chi ha ottenuto il decreto ». Non è già che si voglia introdurre una presunzione di mala fede. Egli è che l'operato di chi ha ottenuto infondatamente il decreto e vi abbia dato per giunta esecuzione è tale da giustificare la sanzione, a meno che non risulti la sua buona fede.

Viceversa, per ciò che riguarda la condanna dell'opponente ai danni e agli interessi aggravati, si è richiesta, come già faceva lo schema, la prova della mala fede, nella considerazione che tale prova potrà e dovrà esser data dall'altra parte, che abbia richiesto la pronuncia di tale condanna a proprio favore.

Articolo 24. — Si è aggiunto che, quando l'opposizione sia accolta solo in parte, il decreto, che abbia avuto esecuzione, conserva effetto per la somma o la quantità ridotta, in relazione a quanto è stato detto per l'articolo 22.

Articolo 25. — Al fine di un migliore coordinamento, come ha proposto l'Ufficio del Senato, si è invertito l'ordine dei due articoli 25 e 26.

Nell'attuale articolo 25 (articolo 26 dello schema), è stato disposto che la formula esecutiva viene apposta dal cancelliere sulla copia del decreto, rilasciata alla parte, e non già, come diceva lo schema, sull'originale che rimane in cancelleria.

Articolo 26 (ultima parte dell'articolo 26 dello schema). — In detto articolo sono state inserite le norme per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, separandole così da quelle per l'esecuzione.

È stato chiarito, che l'ipoteca può iscriversi, sia in base a decreto dichiarato immediatamente esecutivo, a sensi dell'articolo 12, sia nei casi di esecutorietà per mancanza di tempestiva opposizione o di iscrizione della relativa causa o di comparizione ovvero per rinuncia agli atti, a norma dell'articolo 16, sia quando l'esecutorietà sia stata concessa non ostante l'opposizione dell'intimato, come prevede l'articolo 17, sia infine nelle ipotesi di rigetto dell'opposizione o di perenzione del giudizio (articolo 24).

Articolo 27 (art. 25 dello schema). — L'Ufficio centrale del Senato aveva proposto che la revocazione venisse ammessa in tutti i casi previsti dall'art. 494 c. p. c.

La proposta è stata seguita solo in parte, estendendosi la revocazione — ammessa nello schema nel solo caso del n. 2 — anche al n. 1 di detto articolo, giacchè sembra da escludersi, almeno in via normale, che possa ricorrere l'applicazione dei numeri successivi.

È però chiaro che, se il decreto diviene esecutivo in seguito a sentenza che rigetti l'opposizione, questa sentenza è soggetta a revocazione secondo le norme generali di rito.

Articolo 28 (art. 27 dello schema). — È stato precisato che sono soggetti a registrazione i decreti emessi dal pretore o dal presidente di un collegio: infatti quelli emessi dal conciliatore sono, secondo le norme vigenti, esenti da registrazione.

Le altre modificazioni portate all'articolo mirano al coordinamento con le norme generali delle leggi sul registro e sul bollo.

Anche alle norme relative allo sfratto per cessazione di affitto o per morosità (*titolo secondo*) sono state apportate alcune modificazioni.

Articolo 29 (art. 28 dello schema). — In questo articolo si è conservata la terminologia usata nella legge del 1896, senza volere tuttavia risolvere legislativamente la questione cui ha alluso l'Ufficio centrale del Senato, sulla natura del contratto di mezzadria, e cioè se essa abbia il carattere di società o di locazione.

Articolo 30 (art. 29 dello schema). — Non si è creduto opportuno di ammettere, come aveva proposto la Camera dei deputati, la possibilità di richiedere con la procedura speciale regolata nel decreto i canoni da scadere fino al rilascio, perchè, specialmente rispetto ai fondi rustici, la liquidazione completa dei rapporti tra locatore e conduttore, nel caso di risoluzione del contratto, può presentarsi complessa e non coincidere perfettamente con l'ammontare delle rate pattuite e maturate fino al rilascio. Del resto lo scopo della procedura abbreviata di sfratto è principalmente quello di far rientrare presto il locatore in possesso della cosa locata, e non già di fornire una regolamentazione completa dei reciproci rapporti contrattuali. È stato chiarito poi, che con il ricorso inserito nell'atto di intimazione si può chiedere l'ingiunzione di pagamento dei canoni, solo se l'ammontare di questi non superi i limiti di competenza del magistrato adito. Negli altri casi dovrà seguirsi la procedura ordinaria.

Si è accolto il suggerimento dell'Ufficio centrale di contemplare il caso che il canone consista in derrate, e si è data in tale ipotesi al locatore la facoltà di dichiarare la somma che è disposto ad accettare in sostituzione, chiedendo l'ingiunzione per il pagamento di essa.

Articolo 31. — Si è colmata una lacuna dello schema rendendo applicabile la procedura del presente decreto anche ai casi nei quali il godimento di un immobile sia il corrispettivo totale o parziale di una prestazione d'opera, come suole avvenire per i portieri, i giardinieri, gli autisti, ecc. Si è ammessa per questi casi l'intimazione di licenza o di sfratto, con contestuale citazione per la convalida, sia nell'ipotesi che il contratto abbia fine per scadenza di termine, sia in ogni altro caso in cui venga a cessare per qualsiasi causa, (es. disdetta, risoluzione in tronco, ecc.).

Articolo 33 (art. 31 dello schema). — Non è sembrato opportuno accogliere la proposta del Senato di ammettere la citazione avanti all'autorità giudiziaria del domicilio eletto, poichè tale domicilio potrebbe praticamente aggravare la posizione del conduttore, anche se fosse pattuito ai soli fini della competenza, sopratutto se divenisse clausola di stile da parte di società immobiliari.

D'altra parte la competenza territoriale del luogo dove si trova la cosa locata può facilitare l'esaurimento del giudizio.

Per ciò che riguarda l'ultimo comma, si sarebbe per vero potuto pensare anche alla rinnovazione della notifica a mezzo posta, secondo le norme di legge attualmente vigenti; ma ciò avrebbe portato a ritardi nella procedura, per la necessità di attendere la ricevuta di ritorno. Invece, con il sistema adottato, l'ufficiale giudiziario, dovendo restituire alla parte l'originale dell'atto, insieme con la ricevuta della lettera, dovrà provvedere sollecitamente a spedire la medesima.

Trattandosi di una semplice cautela supplementare, non si è creduto opportuno fissare un termine minimo nel quale la lettera dovrebbe essere ricevuta prima dell'udienza di comparizione.

Articolo 34 (art. 32 dello schema). — L'articolo dello schema conteneva una seconda parte che escludeva la possibilità di rinnovare la intimazione, nel caso di inefficacia della citazione per la non comparsa dell'attore in udienza. Ciò è parso eccessivo, sopratutto in relazione all'ipotesi di morosità, nella quale avviene frequentemente che il locatore conceda dilazioni per pagamenti parziali o per altre circostanze.

Articolo 35 (art. 33 dello schema). — Si è dichiarato espressamente che le disposizioni di questo articolo si applicano tanto alla licenza o allo sfratto per finita locazione, quanto allo sfratto per morosità. In quest'ultimo caso la convalida rimane condizionata alla dichiarazione del locatore che persiste la morosità del conduttore: e, tenendo conto di una osservazione fatta dalla Commissione della Camera dei deputati, si è precisato che la dichiarazione può essere fatta così dal procuratore come dalla parte.

Il rilascio di un decreto per il pagamento dei canoni, separatamente dall'ordine di sfratto, rappresenta, non ostante i dubbi sollevati in proposito, un'agevolazione per l'esecuzione: difatti l'ingiunzione di pagamento dei canoni è opponibile secondo le norme del procedimento monitorio e quindi la sua esecutorietà può essere sospesa; mentre l'ordine di rilascio è suscettibile solo dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 40. Per tali considerazioni non si è creduto opportuno di seguire la proposta del Senato e della Camera, di stabilire che si debba provvedere per lo sfratto ed il pagamento dei canoni con un solo decreto: ma si è chiarito che il decreto occorre solo per ingiungere il pagamento dei canoni, mentre per il rilascio si provvede mediante l'apposizione della formula esecutiva sull'atto di intimazione.

Si sono dati poi gli opportuni chiarimenti circa il procedimento da seguire in relazione a tale separato decreto.

Articolo 36 (art. 34 dello schema). — L'Ufficio centrale del Senato ha osservato che, quando le eccezioni per l'opposizione al decreto non siano fondate su prova scritta, dovrebbe essere obbligatoria e non facoltativa l'emissione dell'ordinanza di rilascio — (meno propriamente lo schema parlava di decreto ingiuntivo).

Non si è accolta tale proposta, poichè sembra opportuno mantenere le facoltà discrezionali del giudice in relazione alle conclusioni alle quali potrà venire in seguito all'esame, sia pur sommario, della controversia; nè parrebbe, come contrapposto alla soppressione di tale facoltà, garanzia sufficiente la cauzione.

Si è completamente soppresso il secondo comma dell'articolo dello schema, poichè l'ammissione del giuramento e della prova testimoniale avrebbe portato necessariamente ad un ritardo nello svolgimento della procedura. Il giuramento infatti non potrebbe essere prestato di solito alla stessa udienza e l'espletamento delle prove testimoniali, nei grandi uffici specialmente, richiederebbe varie udienze.

È ovvio che l'ordinanza di cui parla quest'articolo viene inserita nel verbale d'udienza e che di essa la cancelleria rilascia copia alla parte.

Articolo 37 (art. 35 dello schema). — Si è innovato rispetto allo schema, nel senso di ammettere il deposito della somma controversa « anche presso un istituto di credito designato dal giudice ».

Articolo 38 (art. 36 dello schema). — In accoglimento della proposta della Camera, è stato stabilito che il rinvio all'autorità giudiziaria competente, quando la causa ecceda per valore la competenza del conciliatore o del pretore adito, debba esser fatto a udienza fissa.

Articolo 39. — Questo articolo, di nuova formulazione, provvede ai casi indicati nell'art. 31. In tali ipotesi per rendere più spedita la procedura è stato stabilito che la competenza per la convalida è sempre del pretore, in sede ordinaria, salvo l'obbligo, quando siano applicabili le « Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro », di rinviare le parti avanti al magistrato del lavoro per la decisione del merito.

Articolo 40 (art. 37 dello schema). — Analogamente a quanto è stato fatto per l'art. 20 si è modificata la formula « alla *volontà* dei suoi familiari » con l'altra « al *fatto* dei suoi familiari ».

Articolo 41 (art. 38 dello schema). — Valgono per questo articolo le considerazioni già esposte per l'art. 23.

Articolo 42 (art. 39 dello schema). — L'art. 42 si riferisce solo al caso di sfratto per morosità, sebbene si possa verificare che anche nelle ipotesi di sfratto per finita locazione esista un credito per canoni insoluti; ma in tale ipotesi non può sorgere dubbio che il credito possa esser fatto valere a parte.

Articolo 43 (art. 40 dello schema). — Si è determinata più precisamente e chiaramente la competenza nelle tre diverse ipotesi di licenza o sfratto per finita locazione, di sfratto per morosità e di licenza o sfratto per cessazione del rapporto di prestazione d'opera. In quest'ultimo caso, come s'è detto, la competenza è stata sempre attribuita al pretore per il provvedimento di convalida.

Articolo 44 (art. 41 dello schema). — L'Ufficio centrale del Senato ha rilevato che tale articolo sopprime la disposizione della legge del 1896, modificata nel 1922, della competenza del conciliatore fino a dieci ettari; quella norma non ha avuto difatti, come lo stesso Ufficio osservava, applicazione apprezzabile, e d'altra parte tale estensione della competenza del conciliatore poteva essere in certi casi eccessiva.

È ovvio che la domanda in giudizio per finita locazione, in via ordinaria, si rivolgerà sempre al pretore, salvo ad applicare le norme di questo articolo quando sorge contestazione.

Articolo 45 (art. 42 dello schema). — Nel disporre le norme transitorie non si è fatto riferimento anche all'intimazione di sfratto per finita locazione, poichè attualmente non si può intimare lo sfratto dopo la fine della locazione mediante la procedura di convalida della legge 24 dicembre 1896, n. 547.

Come aveva suggerito l'Ufficio centrale del Senato, è stata aggiunta una norma abrogativa delle disposizioni di legge anteriori che regolano la materia disciplinata dal decreto.

Le nuove norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto entreranno in vigore nel primo giorno dell'anno decimoquinto, il quale segnerà l'inizio di attuazione di una importante riforma della nostra legislazione processuale, che dovrà essere poi profondamente rinnovata in tutte le sue parti mediante il nuovo codice di procedura civile, alla preparazione del quale attendo con ogni impegno il Governo della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1102, che delega al Governo la facoltà di emanare nuove norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

## TITOLO I.

### *Del decreto di ingiunzione.*

Art. 1. — Chi ha un credito esigibile di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di merci o di altre cose fungibili, se sia munito di prova scritta, può chiedere all'autorità giudiziaria competente decreto di ingiunzione di pagamento.

Si considerano come prove scritte, agli effetti della disposizione precedente, i telegrammi, anche se non risultino i requisiti prescritti dall'art. 45 del codice di commercio, e le polizze e promesse indicate nell'art. 1325 del codice civile, anche se non scritte di mano di chi le ha sottoscritte e non munite del buono o approvato.

Se il credito o la sua esigibilità dipendano da una controprestazione o siano sottoposti a condizione, il decreto può essere concesso anche quando il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o il verificarsi della condizione.

Il decreto può essere chiesto contro più persone, quando tutte le domande dipendano dallo stesso titolo.

Il procedimento per ingiunzione non è ammesso se la notificazione prescritta nell'art. 13 debba esser fatta fuori del territorio del Regno o delle colonie o possedimenti italiani.

Art. 2. — I commercianti possono chiedere il decreto di ingiunzione, anche contro persone non commercianti, per pagamenti relativi a somministrazioni di merci o di danaro, producendo l'estratto autentico dei loro libri di commercio o di quelli prescritti dalle leggi fiscali, da cui risultino le somministrazioni fatte o l'addebitamento delle somme dovute.

Tuttavia l'autorità giudiziaria, accordando il decreto, ha facoltà di ordinare che il ricorrente dia cauzione per le spese e per i danni. In tal caso le copie del decreto non possono essere spedite se non col certificato della prestata cauzione.

Art. 3. — Salve le disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, e salva l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato e gli enti od istituti sottoposti a tutela o a vigilanza amministrativa possono chiedere l'ingiunzione anche in base alle risultanze dei loro libri o registri, purchè siano state osservate le prescrizioni eventualmente stabilite nelle leggi e nei regolamenti per la tenuta di tali libri o registri. L'osservanza di queste prescrizioni è attestata dal notaio o dal funzionario che sia specialmente autorizzato all'uopo in base alle relative leggi o regolamenti.

Art. 4. — Le persone indicate nell'art. 103 del codice di procedura civile e gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione per il pagamento delle spese, onorari, competenze e diritti di loro spettanza per prestazioni giudiziali e stragiudiziali.

Possono chiederlo altresì i notai per gli onorari, diritti e spese loro spettanti, a norma della relativa legge professionale.

Le persone indicate nei due commi precedenti devono presentare la specifica delle loro spese e prestazioni con il conto di liquidazione, munita della loro sottoscrizione e corredata del parere della competente associazione sindacale. Il parere non occorre quando l'ammontare delle spese e delle prestazioni risulti determinato in base a tariffe obbligatorie.

L'autorità giudiziaria può rifiutare la concessione del decreto, se non creda giustificata la richiesta; ma non può modificare la somma risultante dal parere, salva la correzione di errori materiali, e sempre che non sia domandata una somma minore.

Per le prestazioni giudiziali contemplate nel primo comma del presente articolo, il creditore può rivolgersi, sia al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale o della corte davanti al quale fu proposta la causa, sia al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale competente, a norma del successivo art. 7.

Dinanzi all'autorità giudiziaria competente a norma dell'art. 7 può essere chiesto con unico ricorso il pagamento di crediti dipendenti da prestazioni per cause o affari o procedimenti svoltisi anche in diverse giurisdizioni.

L'art. 379 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 5. — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per le prestazioni di altre categorie di professionisti per le quali esistano delle tariffe legalmente approvate; ma in questi casi è sempre richiesto il parere della rispettiva associazione sindacale.

Art. 6. — Chi abbia diritto alla consegna di una cosa mobile determinata può chiedere decreto di ingiunzione per la consegna a carico della persona che la detiene, quando provi gli estremi della sua domanda nei modi indicati negli articoli 1, 2 e 3.

L'autorità giudiziaria, nell'accordare il decreto, può ordinare, ad istanza di parte, il sequestro immediato della cosa.

Quando il sequestro sia stato eseguito, il decreto deve essere notificato, insieme col verbale relativo, nel termine di tre giorni dall'avvenuta esecuzione; altrimenti il sequestro è nullo.

Non si fa luogo a separato giudizio di convalida, ma la revoca del sequestro può essere chiesta nel giudizio di opposizione al decreto.

Art. 7. — Il decreto di ingiunzione si chiede mediante ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale, che sarebbe competente a provvedere sulla domanda in via ordinaria.

I notai possono anche rivolgersi al pretore del mandamento, in cui è il loro ufficio o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del consiglio notarile, al quale sono iscritti, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore.

Se si tratti di crediti dipendenti da rapporti ai quali siano applicabili le « Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro », il ricorso è diretto a pretore o al presidente della sezione, a cui sono deferite tali controversie.

Art. 8. — Il ricorso deve contenere: la indicazione delle parti, la dichiarazione della residenza del ricorrente, se questi risiede nel Comune dove ha sede l'autorità giudiziaria adita, o la elezione di domicilio nel Comune stesso, se non vi risiede, la indicazione del procuratore, quando ne sia prescritta l'assistenza o comunque quando sottoscriva il ricorso, l'oggetto e gli estremi giustificativi della domanda e l'elenco dei documenti.

In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono farsi nella cancelleria dell'autorità giudiziaria alla quale è presentato il ricorso.

Il mandato può essere apposto in calce al ricorso con sottoscrizione certificata autografa dal procuratore, e vale anche per l'eventuale giudizio di opposizione.

Il ricorso deve essere presentato nella cancelleria dell'autorità giudiziaria adita, insieme con i documenti allegati, che vi restano depositati fino alla scadenza del termine per fare opposizione.

Art. 9. — Quando si tratta di merci o di altre cose fungibili, il ricorrente deve anche dichiarare la somma che consente di accettare in sostituzione della prestazione dovuta e a definitiva liberazione del debitore.

L'autorità giudiziaria può rifiutare il decreto quando la dichiarazione della somma non sembri proporzionata; e può anche richiedere, prima di provvedere, un certificato rilasciato da un pubblico mediatore autorizzato o dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

La dichiarazione della somma non vincola il creditore in caso di opposizione al decreto.

Art. 10. — Il conciliatore, il pretore o il presidente, se ritiene non accoglibile o insufficientemente giustificato il ricorso, ne dà avviso al ricorrente per mezzo della cancelleria, invitandolo, se del caso, a fornire gli elementi necessari.

Se il ricorrente non risponda all'invito e non ritiri il ricorso, il conciliatore, il pretore o il presidente provvede al rigetto con decreto motivato non impugnabile, senza pregiudizio dell'azione in via ordinaria.

Art. 11. — Se il conciliatore, il pretore o il presidente ritiene accoglibile il ricorso, emana in calce ad esso il decreto, con il quale ingiunge all'altra parte di provvedere al pagamento della somma di danaro richiesta o di consegnare le merci nella qualità e quantità stabilite, e, in mancanza, di pagare la somma determinata in sostituzione di essa, o di consegnare una cosa mobile determinata.

Il decreto contiene inoltre la liquidazione delle spese e l'ingiunzione di pagarle.

Per il pagamento o la consegna verrà prescritto un termine di giorni quindici, con avvertimento che può essere fatta opposizione nello stesso termine, e che, in mancanza di opposizione, verrà proceduto esecutivamente.

Il conciliatore, il pretore o il presidente può stabilire, indicandone i motivi, un termine maggiore o minore, purchè non inferiore a giorni cinque. Il termine però non può eccedere i giorni trenta, se l'intimato risieda nel territorio del Regno. Se l'intimato risiede nel territorio delle colonie o dei possedimenti italiani, il termine non potrà essere inferiore a giorni trenta, nè superiore a giorni centottanta.

L'originale del ricorso e del decreto rimane in cancelleria.

Art. 12. — Se il credito risulti da cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o da atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza del ricorrente, dichiara il decreto immediatamente esecutivo.

Oltre che nei casi indicati nel comma precedente, si potrà concedere, con provvedimento motivato, l'esecutorietà immediata, con cauzione o senza, quando vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

In tutti i casi in cui si concede l'esecutorietà immediata, si può autorizzare altresì l'immediato pignoramento.

Il decreto esecutivo, emesso a norma del presente articolo, è titolo per la iscrizione di ipoteca giudiziale, non appena ne sia eseguita la notificazione.

Il conciliatore, il pretore o il presidente, quando concede la esecutorietà immediata, in luogo di dare le prescrizioni del comma terzo dell'articolo precedente, ingiunge di pagare immediatamente, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione e fissando, secondo le norme dell'articolo precedente, il termine entro il quale si potrà fare opposizione.

Art. 13. — Il ricorso e il decreto devono essere notificati per copia autentica nelle forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione.

La notificazione ha gli effetti della citazione per stabilire la pendenza della lite, e vale come offerta in comunicazione dei documenti.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, il precetto può essere fatto contestualmente alla notificazione del decreto.

Art. 14. — Il decreto di ingiunzione diventa inefficace se la notificazione non sia eseguita nel termine di giorni quarantacinque dalla sua data, quando questa debba avvenire nel territorio del Regno. Negli altri casi detto termine è raddoppiato.

Il ricorso può essere rinnovato.

Art. 15. — L'opposizione si propone con atto notificato al ricorrente nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto; e, in mancanza, nella cancelleria dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, con citazione a comparire davanti al conciliatore, o al pretore, o rispettivamente davanti al tribunale o alla corte, quando il decreto sia stato emesso dal presidente.

Il termine a comparire non può essere inferiore a dieci, nè superiore a venti giorni, a pena di nullità. Non è ammessa la abbreviazione del termine.

L'opponente deve notificare alla cancelleria avviso dell'atto di opposizione, affinchè venga allegato all'originale del decreto e ne sia presa nota sul medesimo.

Art. 16. — Quando non sia stata fatta opposizione nel termine stabilito ovvero quando l'opponente non abbia iscritto la causa a ruolo o non sia comparso all'udienza fissata, ovvero vi sia rinuncia agli atti, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara la definitiva esecutorietà del decreto.

Se la notificazione del decreto non appaia regolarmente avvenuta e vi sia ragione di dubitare che la parte a cui è diretta la ingiunzione non abbia avuto legale conoscenza del decreto, il conciliatore, il pretore o il presidente può ordinare la rinnovazione della notificazione, con le cautele che creda eventualmente del caso.

Quando si tratta di crediti dipendenti da rapporti ai quali siano applicabili le « Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro », la esecutorietà definitiva deve essere dichiarata dal pretore o dal presidente, quando l'atto di opposizione non venga notificato e depositato nei termini stabiliti dall'art. 19.

Quando sia stata ordinata l'esecutorietà a sensi del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta, nè proseguita, salvo il disposto dell'art. 20, e la cauzione, che sia stata versata, viene liberata.

Art. 17. — Quando il decreto non sia stato dichiarato immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 12, se l'opposizione non è fondata su prova o principio di prova scritta o su motivi di pronta soluzione, il conciliatore, il pretore o il presidente può, con ordinanza, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto.

La provvisoria esecutorietà deve essere concessa in ogni caso, quando la parte richiedente offra cauzione per l'integrale ammontare delle eventuali restituzioni, per le spese e per i danni, oppure quando chieda che la somma o la cosa indicata nel decreto sia depositata presso un istituto designato dal giudice, e offra cauzione per le spese e per i danni.

Art. 18. — Il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza dell'opponente e quando ricorrano gravi ragioni, può, con ordinanza, sospendere la esecutorietà del decreto concessa a norma dell'art. 12.

Art. 19. — Quando il decreto sia stato emesso per crediti dipendenti da rapporti ai quali siano applicabili le « Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro », l'atto di opposizione deve contenere il ricorso introduttivo del giudizio, e deve essere notificato, nel termine stabilito, al creditore, e depositato, nei cinque giorni successivi, nella cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto, per il corso ulteriore della procedura.

Copia dell'atto di opposizione deve essere comunicata dall'opponente alla associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale egli appartiene, allo scopo di esperire il tentativo di conciliazione.

Nell'atto di opposizione può essere chiesta la sospensione della provvisoria esecutorietà della quale il decreto sia stato munito.

Il pretore o il presidente, dopo aver deciso con decreto sulla istanza di sospensione, fissa l'udienza di comparizione a distanza non minore di quindici giorni affinchè nel frattempo possa esperirsi il tentativo di conciliazione dalle competenti associazioni sindacali.

Art. 20. — L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, quando provi che per la inosservanza delle formalità stabilite dalla legge oppure per altrui dolo, ovvero per circostanze estranee al fatto e alla volontà propria, nonchè al fatto dei suoi familiari, domiciliatari, dipendenti o commessi, e in genere di qualunque persona del cui operato debba rispondere, egli non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto notificatogli.

La opposizione non sospende la esecutorietà, a meno che la sospensione non venga disposta, con ordinanza, dal conciliatore, dal pretore o dal presidente, sulla delibazione dei motivi di opposizione e delle giustificazioni addotte circa la tardività, fermo anche per questo caso il disposto dell'art. 17 in quanto applicabile.

Nessuna opposizione è più ammessa quando siano decorsi quindici giorni dal pignoramento presso il debitore, dalla notificazione dell'atto di pignoramento presso il terzo, o dalla citazione per autorizzazione a vendita.

Quando si tratti di ingiunzione per la consegna di cose mobili determinate, la opposizione non è più ammessa dopo decorsi quindici giorni dalla esecuzione indicata dall'art. 742 del Codice di procedura civile.

Art. 21. — In caso di opposizione fuori termine a sensi dell'articolo precedente, ovvero in caso di opposizione contro il decreto emesso in base a cambiale o ad altro titolo di credito indicato nell'art. 12, l'opposizione deve essere preceduta dal deposito della somma di lire cento, se proposta davanti al conciliatore o al pretore, e di lire duecento, se proposta davanti al tribunale o alla corte. Si applicano a tali depositi le norme vigenti per il deposito prescritto per il ricorso in cassazione.

Art. 22. — All'udienza di comparizione il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale o della corte tenta la conciliazione, e può ordinare a quest'effetto la comparizione innanzi a sè delle parti in camera di consiglio.

Se la conciliazione avvenga, il conciliatore, il pretore o il presidente, secondo i casi, ordina o conferma la esecutorietà del decreto, ovvero con altro decreto in calce ne riduce la somma o la quantità, ferma rimanendo, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta, la validità degli atti eventualmente compiuti e dell'ipoteca iscritta in base al precedente decreto. A tal fine sarà provveduto all'apposita annotazione nei registri ipotecari.

Nelle ipotesi prevedute nel comma precedente il provvedimento non è impugnabile.

Art. 23. — Se dal giudizio di opposizione risulti che non sussiste il credito o diritto, la parte che ha richiesto il decreto è condannata alle restituzioni del caso e al rimborso delle spese, comprese quelle di carattere stragiudiziale e comunque normalmente non ripetibili secondo le tariffe professionali, e ai danni.

La parte medesima deve inoltre essere condannata al pagamento di una somma a favore dell'erario dello Stato non inferiore a lire 100 e non superiore a lire 1000, quando sia stata promossa l'esecuzione o sia stata iscritta ipoteca giudiziale, a meno che non risulti la buona fede di chi ha ottenuto il decreto.

Se dal giudizio risulti invece infondata l'opposizione, l'opponente può essere condannato anche al rimborso delle spese in conformità di quanto è stabilito nel primo comma; e, in caso di mala fede, deve essere condannato ai danni e agli interessi in misura non superiore al doppio di quella legale.

Nelle ipotesi prevedute dal presente articolo, si può nella sentenza procedere alla liquidazione dei danni in via sommaria ed equitativa.

Art. 24. — Quando con sentenza passata in giudicato o munita della clausola di provvisoria esecuzione la opposizione sia rigettata ovvero sia dichiarata la perenzione del giudizio, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia di titolo esecutivo e il creditore può chiedere a questo effetto l'apposizione della formula esecutiva.

Quando l'opposizione sia accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza, e non può essere accordata esecutorietà al decreto.

Tuttavia nei casi in cui abbia avuto esecuzione, il decreto conserva effetto nei limiti della somma o della quantità ridotta.

Art. 25. — La esecutorietà, nei casi in cui non sia disposta con sentenza, viene conferita con dichiarazione del conciliatore, del pretore o del presidente sull'originale del decreto. In base alla sentenza o alla dichiarazione il cancelliere appone la formula esecutiva sulla copia del decreto rilasciata alla parte.

Non occorre un nuova notificazione del decreto diventato esecutivo per procedere all'esecuzione.

Quando il decreto sia divenuto esecutivo per difetto di opposizione, il creditore nei venti giorni successivi può procedere alla esecuzione sui beni mobili senza bisogno di notificare il precetto.

Nei casi in cui è prescritto, il precetto deve contenere la menzione dell'avvenuta apposizione della formula, indicandone gli estremi.

Art. 26. — Oltre che nella ipotesi contemplata dall'art. 12, si può iscrivere ipoteca giudiziale in base ad un decreto dichiarato esecutivo, nei casi previsti dagli articoli 16, 17 e 24.

Art. 27. — Contro il decreto di ingiunzione divenuto esecutivo, a norma dell'art. 16, è ammessa la revocazione nei casi indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 494 del codice di procedura civile.

Il decreto stesso è soggetto ad opposizione di terzo nei casi e nel termine stabiliti nell'art. 512 del codice predetto.

Quando il decreto sia divenuto definitivamente esecutivo per mancanza di tempestiva o di valida opposizione, o di iscrizione a ruolo o di comparizione all'udienza ovvero a seguito di perenzione o rinunzia agli atti, la prestazione ottenuta a seguito del decreto medesimo è soggetta alla revocatoria fallimentare prevista dall'articolo 709 del codice di commercio.

Art. 28. — Il decreto di ingiunzione emesso dal pretore o dal presidente del collegio è soggetto a registrazione nel termine di venti giorni dalla sua data con tassa fissa di lire 10. Qualora il decreto sia immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, ovvero non impugnabile, giusta l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 22, in luogo della tassa fissa di cui sopra è dovuta la tassa graduale contemplata nell'art. 114 della tariffa allegato *A*), annessa al T. U. delle leggi di registro approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

In ogni caso in cui l'autorità giudiziaria ordina la esecutorietà anche provvisoria del decreto, questo deve essere dal cancelliere nuovamente trasmesso all'ufficio del registro per il pagamento della tassa graduale suddetta, la quale è dovuta entro il termine di venti giorni dalla data dell'ordine di esecutorietà, indipendentemente dalla tassa fissa precedentemente corrisposta.

Per le registrazioni sopra indicate, restano ferme le disposizioni vigenti circa gli obblighi dei cancellieri, delle parti e loro procuratori, nonchè le sanzioni relative in caso di trasgressioni.

Qualora contro il decreto notificato non sia fatta opposizione entro il termine stabilito, il decreto stesso, entro i venti giorni dalla scadenza del detto termine, è soggetto alla tassa graduale sopra indicata, a cura e a carico delle parti, mediante esibizione di una copia in carta semplice all'ufficio del registro. Detta tassa sarà riscossa con rilascio di bolletta di cui sarà fatta annotazione a piedi del decreto originale.

Del pari, nel caso che sia stata fatta opposizione, qualora la causa non sia stata iscritta a ruolo, o l'opponente non compaia all'udienza fissata, il decreto stesso è soggetto alla tassa graduale sopra richiamata, nel termine di venti giorni da quello della mancata comparizione, a cura e a carico delle parti con le modalità stabilite nel comma precedente.

Nei casi sopra indicati, nei quali ricorre l'applicazione della tassa graduale, dovrà anche essere percetta la eventuale tassa proporzionale dovuta a norma dell'art. 72 della legge del registro, oltre la tassa speciale di bollo disposta dagli articoli 118, n. 12, e 119, n. 10, della tariffa allegato A), annessa al T. U. delle leggi del bollo approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

In caso di inosservanza dei termini indicati nei commi quarto e quinto, sarà dovuta la sopratassa disposta dall'art. 99 della legge del registro e 74 di quella sul bollo.

Il cancelliere deve trasmettere al competente ufficio del registro entro i primi cinque giorni di ciascun mese l'elenco dei decreti emessi sino a sessanta giorni prima dell'inizio del mese stesso, indicando per ciascuno se sia stata fatta opposizione. In caso di trasgressione il cancelliere incorre nella pena pecuniaria da L. 25 a L. 100.

## TITOLO II.

### *Dello sfratto per cessazione di affitto o per morosità.*

Art. 29. — Il locatore può intimare al conduttore, mezzadro, mezzaiuolo o colono la licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, ma deve rispettare i termini eventualmente prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.

Può altresì intimare lo sfratto con la contestuale citazione per la convalida dopo la scadenza del contratto, quando, in virtù del contratto medesimo o per effetto di atti od intimazione precedenti, sia esclusa la tacita riconduzione.

Art. 30. — Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con contestuale citazione per la convalida anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle pattuite scadenze.

Nello stesso atto può inserire, agli effetti dell'art. 35 ultimo comma, il ricorso per ottenere l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, sempre che l'ammontare di questi non superi i limiti di competenza del conciliatore o del pretore.

Se il canone pattuito consiste in derrate, il locatore può dichiarare la somma che è disposto ad accettare in sostituzione, chiedendo l'ingiunzione di pagamento per la somma stessa.

Art. 31. — Quando il godimento di un immobile sia corrispettivo totale o parziale di una prestazione di opera, la intimazione di licenza o di sfratto può esser fatta con contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, tanto nel caso che il contratto abbia fine per scadenza di termine, quanto in quello in cui venga a cessare per qualsiasi altra causa.

Art. 32. — Le intimazioni di licenza o di fratto indicate negli articoli precedenti devono essere notificate nella forma delle citazioni.

Non è ammessa la notificazione al domicilio eletto.

Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazione o la pretura aditi. In mancanza, la eventuale opposizione prevista dall'art. 40 ed ogni altro atto del giudizio possono essere notificati al locatore presso la cancelleria dell'ufficio di conciliazione o di pretura suddetti.

Art. 33. — Nell'intimazione di licenza o di sfratto la citazione a comparire deve farsi davanti all'ufficio di conciliazione o davanti alla pretura del luogo dove si trovi la cosa locata, tenuto conto delle norme di competenza per valore stabilite negli articoli 43 e 44. Non è ammessa la citazione davanti all'autorità giudiziaria del domicilio eletto.

In ogni caso deve essere rispettato il termine ordinario per comparire.

Se l'intimazione di licenza o di sfratto non sia stata notificata a mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve dare avviso all'intimato dell'effettuata notifica, a mezzo di lettera raccomandata, allegando all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione della lettera.

Art. 34. — Se il locatore non compare all'udienza fissata in citazione, cessano gli effetti dell'intimazione.

Art. 35. — Nei casi previsti dall'art. 29, se la persona citata non comparisca o comparendo non si opponga, il conciliatore o il pretore, su istanza del locatore comparso all'udienza, ne dà atto nel relativo verbale e convalida la licenza o lo sfratto, ordinando alla cancelleria, con ordinanza stesa in calce alla citazione, la apposizione della formula esecutiva sull'originale dell'atto.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui lo sfratto sia stato intimato per mancato pagamento del canone, ai sensi dell'articolo 30. Tuttavia in questo caso il locatore o il suo procuratore per ottenere la convalida deve presentare una dichiarazione scritta o fare una dichiarazione a verbale, attestante la persistente morosità del conduttore. Il conciliatore o il pretore può ordinare la prestazione di una cauzione, subordinando ad essa l'apposizione della formula esecutiva.

Quando insieme con lo sfratto per morosità sia stato chiesto il pagamento dei canoni, a sensi del secondo comma dell'art. 30, l'istante deve depositare in cancelleria copia dell'atto di intimazione contenente il ricorso.

Il conciliatore o il pretore provvede riguardo a detta richiesta con separato decreto apposto in calce alla suddetta copia, la quale va conservata in cancelleria.

In questo caso basterà notificare al conduttore copia dell'ottenuto decreto senza allegarvi il ricorso.

Il decreto ha forza immediatamente esecutiva, ma contro di esso può essere proposta opposizione secondo le norme del procedimento monitorio, salva e impregiudicata restando l'avvenuta risoluzione del contratto.

Art. 36. — Se l'intimato comparisca e si opponga alla intimazione di licenza o di sfratto, ma le sue eccezioni non trovino fondamento nella documentazione del locatore o non siano altrimenti fondate su prova scritta, il conciliatore o il pretore, su richiesta del locatore, e premesso un sommario esame della controversia, emette, salvo che esistano gravi motivi in contrario, ordinanza per il rilascio, immediatamente esecutiva, con riserva delle eccezioni del convenuto e previa cauzione per le eventuali restituzioni, per i danni e per le spese.

In caso di intimazione di sfratto per morosità, il conciliatore o il pretore può con ordinanza concedere al convenuto un termine per il pagamento, non superiore a venti giorni, quando sia possibile la dilazione prevista dall'art. 1165 del codice civile, differendo l'udienza.

Art. 37. — Quando, intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, il convenuto neghi la propria morosità in base a contestazioni sull'ammontare della somma pretesa dal locatore, il conciliatore o il pretore può con ordinanza disporre il pagamento della somma non controversa e il deposito totale o parziale di quella controversa, anche presso un istituto di credito da lui designato, fino a decisione definitiva del merito, differendo in questo caso l'udienza a non più di giorni venti, affinchè il conduttore possa provvedere al pagamento e al deposito.

Se il conduttore non ottemperi all'ordine di pagamento e di deposito, il conciliatore o il pretore all'udienza di differimento, convalida l'intimazione di sfratto e, quando sia stato richiesto il pagamento dei canoni a sensi del secondo comma dell'art. 30, emana il decreto ingiuntivo.

Art. 38. — Nei casi previsti dai due articoli precedenti, emanati o negati i provvedimenti ivi indicati, se la causa sia di competenza del conciliatore o del pretore adito, il procedimento prosegue senza interruzione per la decisione definitiva del merito.

Il conciliatore o il pretore adito, quando la causa, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, ecceda per valore la propria competenza, rimette le parti a udienza fissa davanti all'autorità giudiziaria competente per il giudizio di merito.

Art. 39. — Nei casi indicati nell'art. 31, se l'intimato non comparisca o comparendo non si opponga, il pretore, su istanza dell'altra parte, ne dà atto nel relativo verbale e convalida la licenza o lo sfratto, ordinando alla cancelleria la apposizione della formula esecutiva sull'originale dell'atto di intimazione.

Se invece l'intimato sollevi eccezioni circa la cessazione del rapporto di prestazione d'opera, il pretore, anche quando non sia competente a conoscere di tali eccezioni, può pronunciare ordinanza immediatamente esecutiva per il rilascio dell'immobile, con riserva delle eccezioni del convenuto. Egli deve pronunciare tale ordinanza, se il richiedente offra congrua cauzione per i danni e per le spese.

Quando si tratti di materia a cui siano applicabili le « Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro », il pretore, dopo aver adottato i provvedimenti indicati nel comma precedente, rinvia le parti per la prosecuzione del procedimento davanti al giudice competente, al quale la causa sarà portata con ricorso a cura della parte più diligente. Questa deve altresì comunicare il ricorso all'associazione sindacale per il tentativo di conciliazione; e

il pretore o il presidente del collegio, al quale sia presentato il ricorso, fisserà l'udienza a distanza di tempo idonea per rendere possibile il tentativo di conciliazione, ove non risulti che questo sia stato già fatto.

Se invece non siano applicabili le norme suddette, il procedimento proseguirà secondo le prescrizioni dell'articolo precedente.

Art. 40. — Quando l'intimazione di licenza o di sfratto sia stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione, provando che, per l'inosservanza delle formalità stabilite dalla legge o per altrui dolo, ovvero per circostanze estranee al fatto e alla volontà propria, nonchè al fatto dei suoi familiari, mandatari, domiciliatari, dipendenti o commessi, e in genere di qualunque persona del cui operato debba rispondere, egli non ha avuto tempestiva conoscenza dell'atto di intimazione. L'opposizione non è più ammessa quando siano decorsi quindici giorni dall'esecuzione, e la cauzione, che sia stata prestata ai sensi del secondo comma dell'art. 35, viene liberata.

L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili, e premesso il deposito per multa stabilito dall'art. 21.

L'opposizione non ha effetto sospensivo. Tuttavia la sospensione può essere ordinata qualora vi sia il consenso del locatore. Il giudice può per altro imporre al locatore di dare cauzione ed in tal caso l'esecuzione non può aver corso se la cauzione stessa non sia stata prestata.

Art. 41. — Se nel giudizio di merito o in quello di opposizione, a norma dell'articolo precedente, risulti che il locatore ha ottenuto la convalida ovvero ordinanza di rilascio e vi ha dato esecuzione, senza che la sua pretesa avesse fondamento, egli è tenuto per i danni e per le spese, e, se non risulti la sua buona fede, deve essere condannato al pagamento di una somma a favore dell'erario dello Stato nei limiti stabiliti all'art. 23, comma 2°.

Similmente, se risultino di mala fede le eccezioni sollevate dal conduttore, si applica il disposto del comma 3° dello stesso art. 23.

Art. 42. — Quando sia stato richiesto soltanto lo sfratto per morosità e non anche il pagamento dei canoni, la convalida lascia impregiudicata ogni questione circa la somma dovuta a titolo di canoni ed ogni altra eccezione opponibile all'obbligo di pagamento, ferma restando in ogni caso la risoluzione della locazione.

### TITOLO III.
### *Modificazioni alle norme sulla competenza del conciliatore e del pretore.*

Art. 43. — Nei casi dell'art. 29 la citazione per convalida si propone davanti al conciliatore, quando il fitto non superi lire 1000 annue, e davanti al pretore, se il fitto superi tale ammontare.

Nei casi dell'art. 30 la citazione per convalida si propone davanti al conciliatore, quando il valore calcolato a norma dell'art. 44 non superi le lire 1000, e in ogni altro caso davanti al pretore.

Nei casi dell'art. 31 la citazione in convalida si propone sempre innanzi al pretore.

Art. 44. — Tutte le controversie relative ai contratti di locazione e alla loro esecuzione sono di competenza del conciliatore, quando il valore non superi le lire mille, e di competenza del pretore, quando il valore non superi le lire diecimila.

Per la determinazione del valore si applica, quando la controversia riguardi la validità o la continuazione della locazione, il disposto degli articoli 77 e 78 del Codice di procedura civile.

Le disposizioni del presente articolo hanno valore anche per i giudizi promossi in via ordinaria.

### DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 45. — Il presente decreto entra in vigore il 29 ottobre 1936-XV.

Le domande di decreto di ingiunzione, presentate prima della entrata in vigore del presente decreto, e le licenze per finita locazione, intimate prima della stessa data, sono regolate dalle leggi anteriori, relative alla competenza e al procedimento.

Sono abrogate le disposizioni della legge 9 luglio 1922, n. 1035, e del R. decreto 24 luglio 1922, n. 1036, nonchè della legge 24 dicembre 1896, n. 547, modificata dal R. decreto 20 settembre 1922, n. 1316, e ogni altra norma incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte di conti, addì 19 agosto 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 376, foglio 101.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1532.
**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Taurisano.**

N. 1532. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Taurisano, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1533.
**Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare un legato.**

N. 1533. R. decreto 2 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio commissario dell'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare il legato disposto a favore dell'Istituto medesimo dal signor cav. Giovanni De Ambrogio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1534.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Rosario in S. Mauro Pascoli (Forlì).**

N. 1534. R. decreto 18 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario in S. Mauro Pascoli (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1535.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria Santissima della Misericordia in Bisceglie (Bari).**

N. 1535. R. decreto 18 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma della Misericordia in Bisceglie (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1536.
**Dichiarazione formale dei fini di n. 15 Confraternite della provincia di Piacenza.**

N. 1536. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Piacenza.

1. Piacenza - Confraternita di S. Maria della Torricella.
2. Piacenza - Confraternita del SS. Sacramento in S. Antonio Trebbia.
3. Bobbio - Confraternita di S. Lorenzo.
4. Bobbio - Confraternita della Beata Vergine delle Grazie.
5. Borgonovo Val Tidone - Confraternita di S. Pietro.
6. Borgonovo Val Tidone - Confraternita del SS. Sacramento.
7. Borgonovo Val Tidone - Confraternita di S. Giuseppe.
8. Castel S. Giovanni - Confraternita di S. Maria della Torricella.
9. Castel S. Giovanni - Confraternita di S. Maria dei Celestini.
10. Castel S. Giovanni - Confraternita di S. Giacomo.
11. Cortemaggiore - Confraternita dello Spirito Santo.
12. Cortemaggiore - Confraternita del Sacramento.
13. Cortemaggiore - Confraternita del SS. Rosario.
14. Gazzola - Confraternita Stimate di S. Francesco d'Assisi in Rivalta Trebbia.
15. Rottofreno - Confraternita del SS. Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1537.
**Dichiarazione formale dei fini di n. 10 Confraternite della provincia di Ravenna.**

N. 1537. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo

di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Ravenna.

1. Confraternita del SS. Rosario in Bagnara di Romagna.
2. Confraternita dell'Immacolata Concezione in Brisighella.
3. Confraternita del SS. Rosario in Brisighella.
4. Confraternita del Pio Suffragio in Lugo.
5. Confraternita del SS. Sacramento di S. Biagio in Borgo Adriano in Ravenna.
6. Confraternita del SS. Sacramento in Brisighella.
7. Confraternita del Suffragio in Brisighella.
8. Confraternita del SS. Sacramento in S. Lorenzo di Lugo.
9. Confraternita del SS. Sacramento in Villa S. Martino (Lugo).
10. Confraternita del SS. Sacramento in S. Maria in Fabriago di Lugo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto* 1936 - *Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV.

**Modificazione delle norme relative agli esami di avanzamento a scelta per i capitani in S. P. del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;

Visto il R. decreto 3 luglio 1930, che stabilisce i programmi di esame per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, e le successive sue modificazioni;

Considerata l'opportunità di esonerare i capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, aspiranti all'avanzamento a scelta dall'obbligo di assoggettarsi ad esami da essi già sostenuti nella Regia accademia aeronautica in qualità di allievi dei corsi regolari o di integrazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* — I capitani in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, provenienti dai corsi regolari o dai corsi d'integrazione presso la Regia Accademia aeronautica, ammessi a sostenere gli esami per l'avanzamento a scelta per gli anni 1936 e 1937 sono esonerati dal sostenere le prove indicate nella parte seconda dell'allegato 3 al R. decreto 3 luglio 1930.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio* 1936 - *Anno XIV*
*Registro n.* 2 *Aeronautica, foglio n.* 263. — CASATI.

(3403)

---

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV.

**Proroga al 31 dicembre 1937 e modificazione delle disposizioni transitorie per lo svolgimento degli esami degli ufficiali della Regia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 25 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visti i Regi decreti 6 ottobre 1927, 11 novembre 1927, 3 luglio 1930 e 10 agosto 1934 e le successive modificazioni, con i quali furono approvati i programmi e le norme degli esami per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1935 che detta norme transitorie per lo svolgimento degli esami predetti;

Ritenuta la necessità di prorogare le disposizioni stesse, e di estenderle in pari tempo ai capitani della Regia aeronautica dislocati nelle colonie dell'Africa Orientale che dovranno sostenere gli esami per l'avanzamento ad anzianità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1937 le disposizioni transitorie per lo svolgimento degli esami degli ufficiali della Regia aeronautica, di cui al R. decreto 16 dicembre 1935.

Art. 2. — Il terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 16 dicembre 1935 che detta norme transitorie per lo svolgimento degli esami degli ufficiali della Regia aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali dislocati nelle colonie dell'Africa Orientale, ammessi a sostenere gli esami a scelta o che debbano sostenere gli esami per l'avanzamento ad anzianità, gli esami stessi potranno essere svolti dinanzi ad una o più speciali commissioni da nominarsi dal Ministro per l'aeronautica e con modalità da stabilirsi dai presidenti delle commissioni stesse ».

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio* 1936 - *Anno XIV*
*Registro n.* 2 *Aeronautica, foglio n.* 265. — CASATI.

(3404)

---

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV.

**Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, per la concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valor militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Sentito il parere della Commissione militare unica per l'esame delle proposte di concessione di decorazioni al valor militare, istituita con R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* — Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA DI BRONZO:

*De Magistris Raffaele*, da Napoli, tenente colonnello nel 1° battaglione eritreo. — Volontario di guerra, comandante di un battaglione eritreo, testa del grosso di una colonna, sentito che l'avanguardia era stata violentemente attaccata dal nemico, con una delle sue compagnie, di propria iniziativa, si portava innanzi. Con magnifico slancio contrattaccava le forze avversarie, mettendole in fuga. (M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV).

*Destà Zurù, da Cefà* Zelai, ascari nel X battaglione eritreo. — Ferito una prima volta al ginocchio, durante un attacco nemico non abbandonava il quadrupede che aveva in consegna. Colpito nuovamente lasciava la vita sul campo (*alla memoria*). (Sciogguà-Scioggui, 12 novembre 1935-XIV).

CROCE DI GUERRA AL V. M.:

*Gadducci Alfredo*, da Pisa, tenente di complemento nel 1° battaglione eritreo. — In combattimento impiegava il reparto esploratori con ardimento, decisione ed encomiabile serenità. Ufficiale esemplare per carattere, abnegazione ed elevato sentimento del dovere. (M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV).

*Romano Domenico*, da Pomigliano d'Arco (Napoli), sottotenente di complemento nel 1° battaglione eritreo — Noncurante del pericolo e con ammirevole ardimento, si lanciava due volte, alla testa del proprio reparto, contro grossi nuclei nemici che minacciavano i fianchi della colonna, ricacciandoli ed infliggendo loro gravi perdite. (M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV).

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio* 1936 - *Anno XIV*
*Registro n.* 16 *Colonie, foglio n.* 51. — PIRRONE.

(3405)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 luglio 1936-XIV.
**Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 18 marzo 1935 circa l'obbligo di inserire nei contratti un'apposita clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, relativa alla disciplina di guerra;

Viste le deliberazioni della Commissione suprema di difesa in materia, in data 6 marzo 1924; 25 settembre 1924; 28 febbraio 1928; 28 febbraio 1928; 24 ottobre 1928; 29 maggio 1929; 10 luglio 1932; 14 ottobre 1932; 10 febbraio 1935;

Decreta:

Art. 1. — Le disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, e nel R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, circa la normalizzazione dei materiali, e l'obbligo, stabilito col decreto del Capo del Governo in data 18 marzo 1935, di inserire in ogni contratto di acquisto o di conferimento di commessa di lavoro una clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI, sono estesi agli stabilimenti dichiarati ausiliari per la legge 14 dicembre 1931, n. 1699.

Art. 2. — Agli effetti del disposto di cui all'art. 1 la estensione delle disposizioni soprariferite riflette anche le tabelle di unificazione già rese di obbligatoria osservanza con decreti del Capo del Governo in data 18 marzo 1924, 8 ottobre 1924, 25 agosto 1926, 3 aprile 1928, 27 ottobre 1928, 8 giugno 1929, 13 settembre 1932, 22 ottobre 1932, 11 febbraio 1935, e relativi a: norme per i disegni (tabelle UNIM 2, 7 a 13, 18, 19, 36 e 37), diametri normali (tabella UNIM 17), tolleranze e calibri differenziali (tabelle UNIM 22, 23, 24, 38 e 41), chiavette e linguette (tabelle UNIM 81 a 102), unificazioni fondamentali della viteria, e viti prigioniere metriche (tabelle UNIM 103 a 123), filettature per viti di manovra (tabelle UNIM 124 a 128), chiodi da ribadire a caldo (tabelle UNI 133 a 142), batterie di accumulatori elettrici per autoveicoli (tabelle UNI 143 a 147), smussi, arrotondamenti e zigrinature (tabelle UNI 148 e 149), varie unificazioni riflettenti gli autoveicoli ed i motori a scoppio (tabelle UNI 150 a 154, e 156), conicità normali per applicazioni meccaniche (tabella UNI 157), tolleranze sulle aperture di chiave e sulle larghezze di dado (tabella UNI 158), filettatura metrica per bulloneria (tabelle UNI 159 e 160), viti metriche con testa a contorno circolare (tabelle UNI 161 a 172), lunghezze di gambo per viti di bulloneria (tabella UNI 173), apparecchi di accensione per motori a scoppio (tabelle UNI 174 a 179), viti metriche e dadi metrici esagoni e quadri (tabelle UNI 180, 183 a 198, 202, 205 a 211, 215 a 218).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV*
*Registro n. 7 Finanze, foglio n. 384.* — GUALTIERI.

(3418)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 luglio 1936-XIV.
**Disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 16 luglio 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle società, ditte, istituti od enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 322 - 6 maggio 1935-XIII: Cavi di accensione per motori a scoppio (conduttore di rame). Dimensioni e caratteristiche.

UNI 323 - 6 maggio 1935-XIII: Cavi unipolari di illuminazione e di avviamento per autoveicoli ed aeromobili (conduttore di rame). Dimensioni e caratteristiche.

UNI 324 - 6 maggio 1935-XIII: Prove dei cavi di accensione e dei cavi di illuminazione e di avviamento. Modalità per l'esecuzione delle prove.

UNI 325 - 6 maggio 1935-XIII: Prove dei cavi di accensione e dei cavi di illuminazione e di avviamento. Condizioni delle prove e requisiti dei cavi.

Rispetto ai dati delle tabelle 322 e 323 sono ammesse varianti nei particolari costruttivi dei cavi, quando siano specificatamente concordate fra committente e fornitore e purchè esse non pregiudichino l'intercambiabilità dimensionale e funzionale dei cavi.

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto nell'articolo stesso, decorre per la produzione e per la provvista dei materiali di nuovo tipo, dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per i materiali già regolamentari dal compimento di un anno dalla data stessa. Pertanto, entro quest'ultimo termine, i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazione di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3. — Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di Difesa.

Art. 4. — Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5. — Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria UNI di Milano (Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di Difesa sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6. — E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1936 - Anno XIV*
*Registro n. 8 Finanze, foglio n. 34.* — GUALTIERI.

(3419)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1936-XIV.
**Disposizioni concernenti il regolare funzionamento dell'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 14 novembre 1932-XI, n. 154170, registrato alla Corte dei conti il 25 detto mese e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 17 dicembre 1932-XI, nel quale si riconosceva quale delegato preposto alla Direzione dell'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde, il comandante Gaio Edoardo fu Michelangelo;

Ritenuto che per assicurare al detto Ufficio speciale il regolare funzionamento, per il caso di impedimento od assenza del delegato

Gajo Edoardo, è necessario provvedere alla nomina di chi debba sostituirlo interinalmente;

Visto che il Collegio dei liquidatori, in osservanza ai poteri loro conferiti il 2 aprile 1935, dall'assemblea generale degli azionisti della Compagnia fondiaria regionale in liquidazione con la quale si è fusa l'ex Compagnia Reale ferrovie Sarde, ha deliberato che « nel caso di legittimo impedimento o assenza del delegato titolare dell'Ufficio speciale, lo stesso sia sostituito interinalmente per ogni effetto, congiuntamente da almeno due dei componenti il Collegio dei liquidatori » attualmente nelle persone dei signori comm. ragioniere Italo De Piccoli, on. dott. Carlo Boidi e dott. Riccardo Riva;

Sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito il quale ha manifestato, per la parte di sua competenza, parere favorevole con nota 29 maggio 1936-XIV, n. 1061;

Decreta:

Il capitano di vascello in pos. aus. Edoardo Gajo, delegato dell'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde, in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, viene sostituito interinalmente, per ogni effetto da almeno due, congiuntamente, dei componenti il Collegio dei liquidatori della Compagnia Fondiaria Regionale (con la quale si è fusa la Compagnia Reale delle ferrovie Sarde) attualmente nelle persone dei signori comm. rag. Italo De Piccoli, on. dott. Carlo Boidi e dott. Riccardo Riva.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 giugno 1936 - Anno XIV

*Il Ministro*: DI REVEL.

(3389)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1936-XIV.

**Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa cooperativa Costa d'Arcevia in liquidazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 18 luglio 1936-XIV, n. 3165, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, dalla quale risulta che la Cassa Cooperativa Costa d'Arcevia, in liquidazione, nonostante le ripetute diffide, non ha provveduto a rimettere la documentazione contabile relativa all'esercizio 1935 nè a fornire le prove del perfezionamento giuridico della deliberazione inerente allo scioglimento della società, che risale al 9 dicembre 1935;

Considerato che, come risulta dalla suindicata lettera, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge, nella sua seduta del 16 luglio 1936-XIV, ricorrendo gli estremi previsti dallo stesso R. decreto-legge, ha deciso di applicare al predetto Ente la penalità di lire mille;

Visti gli articoli 84 e 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Cassa Cooperativa Costa d'Arcevia, in liquidazione, è inflitta la pena pecuniaria di lire mille (L. 1000) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con l'obbligo della rivalsa verso il liquidatore, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 84 del decreto medesimo.

L'Intendenza di finanza di Ancona provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(3390)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1936-XIV.

**Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di Greve in Chianti.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 18 luglio 1936-XIV, n. 3159, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, dalla quale risulta che la Cassa Rurale di Greve in Chianti, nonostante le ripetute diffide, non ha provveduto a rimettere la documentazione contabile relativa agli esercizi 1934 e 1935 nè a fornire la prova di avere ottemperato agli obblighi di legge inerenti alla liquidazione dell'Ente, deliberata il 9 dicembre 1934;

Considerato che, come risulta dalla suindicata lettera, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge, nella sua seduta del 16 luglio 1936-XIV, ricorrendo gli estremi previsti dallo stesso R. decreto-legge, ha deciso di applicare al predetto Ente la penalità di lire cinquecento;

Visti gli articoli 84 e 87 del ripetuto R. decreto-legge;

Decreta:

Alla Cassa Rurale di Greve in Chianti è inflitta la pena pecuniaria di lire cinquecento (L. 500) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con l'obbligo della rivalsa verso il liquidatore sig. Alfredo Cellai, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 84 del decreto medesimo.

L'Intendenza di finanza di Firenze provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(3391)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1936-XIV.

**Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca Leopoldo Donati di Firenze.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 18 luglio 1936-XIV, n. 3167, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, dalla quale risulta che la Banca Leopoldo Donati, di Firenze, non ha provveduto a rimettere la documentazione contabile relativa all'esercizio 1935 contravvenendo così alle disposizioni di legge in vigore;

Considerato che, come risulta dalla suindicata lettera, il Comitato dei Ministri di cui nell'art. 12 del citato R. decreto-legge, nella sua seduta del 16 luglio 1936-XIV, ricorrendo gli estremi previsti dallo stesso R. decreto-legge, ha deciso di applicare alla Banca predetta la penalità di lire cinquecento;

Visti gli articoli 84 e 87 del ripetuto R. decreto-legge;

Decreta:

Alla Banca Leopoldo Donati di Firenze è inflitta la pena pecuniaria di lire cinquecento (L. 500) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

L'Intendenza di finanza di Firenze provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(3392)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1936-XIV.

**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Torino, delimitata dai seguenti confini:

Ferrovia Bricherasio-Barge, sino alla stazione di Bricherasio e partendo dall'incrocio di detta ferrovia con la strada Campiglione-Bibiana, quindi ferrovia Bricherasio-Pinerolo sino al torrente Chiamogna, segue il corso del Chiamogna sino all'incrocio con la strada provinciale Pinerolo-Cavour, di qui lungo la detta strada provinciale sino al bivio con la strada comune di Ciampiglione che segue poi sino al punto di partenza;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1935, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 6 ottobre 1934 e 25 febbraio 1935, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

*Il Ministro*: ROSSONI.

(3411)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

**Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.**

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 14360 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Pozza Ettore fu Narciso, domiciliato a Mezzane di Sotto (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 73 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Battistrada Mario fu Natale di Ascoli Piceno — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 3301 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Olivieri Maria Teresa di Antonio, domiciliata a Isola della Scala (Verona — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 2875 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 30 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Parin Amadio fu Angelo, domiciliato a Vedelago (Treviso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 4693 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Rinaldi Giuseppe fu Cirillo, domiciliato a Ronco all'Adige — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 87 — Numero del certificato provvisorio: 18763 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Cuzzato Giuseppe fu Pietro, domiciliato a Treviso — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 88 — Numero del certificato provvisorio: 9125 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Sutto Alessandro fu Giuseppe — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio 9326 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Fascio Zelmira fu Domenico — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 315 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: De Nardis Mainardo fu Vincenzo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 4170 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Musetti Maria fu Bernardo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimento: 95 — Numero del certificato provvisorio: 6966 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: De Antoni Fiorino fu Vincenzo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 2424/25 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Giachino Domenico fu Tomaso — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 6959/60 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Giachino Domenico fu Tomaso — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 96 — Numero del certificato provvisorio: 3450 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Giannecchini Giuseppina fu Raffaele, domiciliata a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 96 — Numero del certificato provvisorio: 1410 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Giannecchini Giuseppina fu Raffaele, domiciliata a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 97 — Numero del certificato provvisorio: 2599 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Pardi Spartaco di Alfredo, domiciliato a Marina di Carrara — Capitale: L. 50.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 17095 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Miniato Giulio fu Antonio, domiciliato a Sambonifacio (Verona) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 872 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Alberti Alberta fu Francesco, domiciliata a Verona — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 873 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Alberti Eleonora fu Francesco, domiciliata a Verona — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 105 — Numero del certificato provvisorio: 5516 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Musumeci Sebastiano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 12334 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Fraccaro Gaspare di Antonio, domiciliato a Sambonifacio (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 2898 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1936 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Mazzoni Abramo fu Albino, domiciliato a Gazzo Veronese — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè se l'opponente ne fosse in possesso i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 marzo 1936 - Anno XIV

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(952)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data: 12 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Uberti Battista fu Cesare, per conto della Congregazione di carità di Agnadello — Titoli del debito pubblico: 1 obbligazione Redimibile 3,50 per cento, capitale L. 4500, con decorrenza 12 gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV

*Il direttore generale*: POTENZA.

(3043)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 8.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 % Redim. (1934) | 80101<br>80103 | 724,50<br>189 — | Piana *Rosa* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre Chiabrera Maria di Antonio, ved. Piana dom. in Ovada (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Chiabrera Maria di Antonio, ved. Piana, dom. in Ovada. | Piana *Concessa-Rosa* fu Bartolomeo, minore, ecc., e con usufrutto vitalizio come contro. |
| » | 319234 | 210 — | Smaldino Italia, Filomena, *Paolo* e Ada di Vincenzo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli. | Smaldino Italia, Filomena, *Armando* e Ada di Vincenzo, minori, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 663652<br>663653 | 294 —<br>182 — | *Bongiovanni* Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Scarnafigi (Cuneo), ipotecate. | *Bongioanni* Giuseppe fu Giuseppe, dom. come contro, ipotecate. |
| 3,50 % Redim. (1934) | 490394 | 45,50 | Canata *Caterina* di *Giovanni*, dom. a Breccanecca di Cogorno (Genova). | Canata *Catterina-Rosa* di *Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre* dom. come contro. |
| »<br>» | 256574<br>396020 | 2450 —<br>483 — | Valfrè di Bonzo Enrichetta fu Giovanni-Andrea, moglie di De Arcayne Francesco, dom. a Torino. | Valfrè di Bonzo Enrichetta fu Giovanni-Andrea, moglie *legalmente separata di De Arcayne Francesco, interdetta sotto la tutela di Valfrè di Bonzo Raoul-Giacinto fu Giovanni-Andrea*, dom. a Torino. |
| Prestito Naz. 5 % | 19368 | 60 — | Demarie Sabina fu Giovanni-Antonio, moglie di Demarie *Battista* fu Lorenzo, dom. a Ferrere (Alessandria) vincolata | Demarie Sabina fu Giovanni Antonio, moglie di Demarie *Giovanni Battista* fu Lorenzo, dom. come contro, vincolata. |
| 3,50 % Redim. (1934) | 472829 | 378 — | Bargellino *Marino* di Attilio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma. | Bargellini *Primo* di Attilio, minore ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 14171 | 840 — | Sella *Malvina* fu Gaudenzio, nubile, dom. a Firenze, vincolata | Sella *Rosa-Modesta-Battistina-Malvina* fu Gaudenzio, dom a Firenze vincolata. |
| »<br>»<br>» | 26067<br>26068<br>26069 | 31,50<br>35 —<br>31,50 | Gavazzeni Maria, nubile, / Gavazzeni Chiara, nubile, / Gavazzeni dott. Alessandro } di Guglielmo, domiciliati a Bergamo, con usufrutto a Beretta *Antonietta* fu Luigi, nubile, dom a Pavia. | Intestate come contro con usufrutto a Beretta *Guidetta* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia. |
| 3,50 % Redim. (1934) | 476310<br>476311 | 359 —<br>87,50 | Verardo Nicolò fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Massa Luigia *fu* Domenico, ved. di Verardo Emilio, dom. a Genova-Pegli. La seconda rendita è con usufrutto a Massa Luigia *fu* Domenico, ved. di Verardo Emilio. | Verardo Nicolò fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Massa Luigia *di* Domenico, ved. di Verardo Emilio, dom a Genova-Pegli. La seconda rendita è con usufrutto a Massa Luigia *di* Domenico, ved. di Verardo Emilio, dom. a Genova-Pegli. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV.

*Il direttore generale*: POTENZA.

(2954)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*). **Alienazione di rendite nominative.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

| CATEGORIA del Debito | NUMERO d'iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 303936 | Tavassi Arturo di Vincenzo, domt. a Napoli, ipotecata . . . . . . . . . L. | 4250 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 770777 | Panza Enrico fu Giovanni, domt. a Napoli, ipotecata . . . . . . . . . . » | 374,50 |

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

*Il direttore generale*: POTENZA.

(3125)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario S. Giovanni-Pantano in provincia di Benevento.**

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 5090 in data 7 agosto 1936-XIV, è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario S. Giovanni-Pantano ricadente nei comuni di Torrecuso e di Paupisi (Benevento) già costituito con R. decreto 3 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre detto al registro 29, foglio 23.

(3433)

**Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Bocchetti Baiona » in provincia di Brescia.**

Con R. decreto 18 giugno 1936, n. 2920, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1936, registro n. 12, foglio n. 381, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Bocchetti Baiona con sede in Urago d'Oglio, provincia di Brescia.

(3398)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso a premi per l'adozione di mezzi illuminanti nazionali nella pesca con fonti luminose.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 44 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Considerata l'opportunità di favorire, nell'esercizio della pesca con fonti luminose, l'impiego di apparecchi alimentati con mezzi di produzione nazionale;

Decreta:

Art. 1. — E' bandito un concorso a n. 300 premi di L. 150 ciascuno a favore dei pescatori e delle ditte esercenti la pesca con fonti luminose nelle acque della Madre Patria e delle Colonie, che, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1937, abbiano messo in uso, in sostituzione di apparecchi alimentati con petrolio, nafta o benzina, lampade di fabbricazione italiana con acetilene o altro combustibile nazionale, oppure con energia elettrica.

Art. 2. — Le domande intese a partecipare al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere inviate entro il 31 ottobre 1936, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Servizio pesca), per il tramite della R. Capitaneria di Porto, e conterranno le necessarie indicazioni circa le caratteristiche (Ditta costruttrice e sistema di illuminazione usato) dell'apparecchio che s'intende acquistare e quelle dell'apparecchio da porre fuori uso.

Nel trasmettere tali domande le RR. Capitanerie di Porto dovranno inviare un rapporto indicante:

*a*) l'entità dei mezzi tecnici (barche ed attrezzi) di cui attualmente il richiedente dispone per l'esercizio della pesca con fonti luminose;

*b*) la precedente attività e le eventuali benemerenze del richiedente nel campo della pesca;

*c*) il giudizio intorno alla convenienza tecnica della proposta sostituzione.

Art. 3. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 dicembre 1936, procederà, in base agli elementi di cui al precedente articolo, alla designazione dei richiedenti proposti per il premio e ne darà comunicazione agli interessati per il tramite della R. Capitaneria di Porto.

Art. 4. — Il definitivo conferimento del premio avrà luogo in seguito al rapporto della R. Capitaneria di Porto attestante che, nel termine indicato dall'art. 1, è avvenuta la effettiva sostituzione dell'apparecchio.

Art. 5. — La spesa relativa al pagamento dei premi graverà sul capitolo 79 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1936-37 sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 45.000 (quarantacinquemila).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Ministro*: ROSSONI.

(3441)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria del concorso a 9 posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle Dogane e I. I.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1935-XIII, col quale venne indetto un concorso per esame a nove posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle Dogane ed I. I., e venne inoltre nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti della anzidetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1. — E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a nove posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle Dogane ed I. I., indetto con decreto Ministeriale 26 ottobre 1935-XIII.

| N°. d'ord. | COGNOME E NOME | Media delle prove scritte | Voto dell'esame orale | Somma dei voti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Griselli Alberto Mario | 7.812 | 8.250 | 16.062 |
| 2 | Musilli Manlio | 7.812 | 8 | 15.812 |
| 3 | Bertolo Antonino | 7.625 | 8 | 15.625 |
| 4 | Luzzatti Mario | 7.500 | 8.100 | 15.600 |
| 5 | Caporali Mauro | 7.812 | 7.700 | 15.512 |
| 6 | Ioli Antonio | 7.375 | 8.125 | 15.500 |
| 7 | Matarese Luigi | 7.250 | 8 | 15.250 |
| 8 | Bonani Oddino | 7.812 | 7 | 14.812 |
| 9 | De Agazio Giovanni | 7 | 7.600 | 14.600 |
| 10 | Busoni Enrico | 7 | 7 | 14 |
| 11 | Scotto Lavina Michele | 7.312 | 6.500 | 13.812 |

Art. 2. — I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Griselli Alberto Mario.
2. Musilli Manlio.
3. Bertolo Antonino.
4. Luzzatti Mario.
5. Caporali Mauro.
6. Ioli Antonio.
7. Matarese Luigi.
8. Bonani Oddino.
9. De Agazio Giovanni.

Art. 3. — I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso medesimo nell'ordine appresso indicato:

1. Busoni Enrico.
2. Scotto Lavina Michele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(3440)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.